



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

CONSIGLIO  
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
T O R I N O  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE**

**E S T R A T T O**

**VERBALE N. 1/24  
ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE  
Martedì, 30 aprile 2024 – ore 9.40**

Area           Staff Segretario Generale  
Settore       Segreteria di Giunta e di Consiglio

Oggetto       **Rinnovo Consiglio camerale.  
Modifiche Statuto camerale.  
(Relatore: Presidente)**

Ricorda che l'articolo 3 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 riconosce alle Camere di commercio la potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto e le sue modifiche vengono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.

Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

La Camera di commercio di Torino ha approvato per la prima volta il proprio Statuto con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 13/10/1999 e lo ha successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio n. 5 del 25/07/2006, n. 14 del 21/09/2009 e n. 9 dell'8/05/2012.

Con deliberazione n. 2024000073 del 16/04/2024, la Giunta camerale, in vista del prossimo rinnovo del Consiglio camerale 2025-2030 ha approvato alcune modifiche finalizzate ad adeguare lo Statuto, in particolare nella parte relativa agli Organi, alla normativa vigente.

Tali modifiche vengono ora proposte al Consiglio camerale per l'approvazione come segue:

**ART. 1 Natura, sede ed emblema**

Al comma 1 la definizione "circoscrizione territoriale della provincia di Torino" viene adeguata al comma 1 articolo 1 della Legge 580/1993 e s.m.i. "circoscrizione territoriale di competenza". Analogamente il comma 1 dell'articolo 10 viene modificato indicando laddove si fa riferimento al fatto che "I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'intera economia" anziché "provinciale" la definizione della legge "circoscrizione territoriale di competenza". Al comma 5 viene precisato che l'emblema della Camera di commercio di Torino può essere modificato con deliberazione del Consiglio camerale.

## **ART. 2 Finalità e attribuzioni**

Al comma 4 lettera c) laddove si annoverano le *funzioni di promozione economica come sostegno e sviluppo delle potenzialità locali* nella parte in cui si dice "La promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI" viene eliminata la frase "anche attraverso il supporto ai consorzi fidi" in quanto la riforma del 2016 ha eliminato il riferimento al sostegno ai consorzi fidi.

## **ART. 4 Forme di cooperazione ed integrazione**

I commi 2 e 3 vengono adeguati agli articoli 6 e 7 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. a seguito delle modifiche del D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 come segue:

"2.La Camera di commercio è parte del sistema camerale italiano costituito dalle Camere di commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, dai loro organismi strumentali, nonché delle Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.

3.La Camera di commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con tutti i soggetti di cui al comma 2."

## **ART. 5 Pari opportunità**

-Il comma 1 viene adeguato a quanto prevede la normativa vigente sulla rappresentanza di genere. In particolare il comma 7 dell'articolo 7 che prevede quanto stabilisce il comma 6 dell'articolo 10 del D.M. 155/2011, secondo cui relativamente alla composizione del Consiglio le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetti designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, viene spostato nell'articolo 5.

## **CAPO I - IL CONSIGLIO**

### **Articolo 7 Composizione e Durata**

-Al comma 1 il numero dei Consiglieri viene adeguato a quanto prevede l'articolo 10 comma 1 lettera b) della Legge 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 per le camere di commercio con oltre 80.000 imprese iscritte ovvero annotate nel registro imprese in base al quale il numero dei consiglieri è ridotto da n. 30 a 22 ai quali si aggiungono 3 componenti in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti;

-Al comma 5 viene eliminato il paragrafo "Dodici mesi prima della scadenza il Consiglio, con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente. Almeno centottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo" in quanto alla procedura di rinnovo del Consiglio si applica la normativa vigente come meglio precisato al paragrafo precedente che recita: "Il Consiglio deve essere rinnovato, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti".

-Viene aggiunto il comma 7:

"7.La composizione del Consiglio della Camera di commercio e i relativi settori economici sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto."

In tal modo sarà più agevole provvedere alla definizione della ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza come prevede l'articolo 10 della Legge n. 580/1993 e l'articolo 5 del DM 155 155/2011 aggiornando il relativo allegato ogni 5 anni. Infatti, come

precisato dal MISE ora MIMIT con la nota prot. n. 217427 del 16/11/2011, questa specifica modifica va adottata man mano che ciascuna Camera si approssima alla fase di rinnovo del Consiglio e dopo che il Ministero pubblica i pertinenti dati economici.

Il contenuto del precedente comma 7 viene inserito nell'articolo 5 Pari opportunità.

-Viene aggiunto il comma 9 precisando quanto contenuto nel comma 5 dell'articolo 12 e nel comma 7 dell'articolo 10 della Legge 580/1993 come modificato dall'articolo 13 comma 1 bis Decreto Legge 16/10/2017 n. 148:

"9. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte."

#### **Articolo 8 Competenze del Consiglio**

-Il comma 2 lettera a) viene adeguato al quanto prevede l'articolo 11 comma 1 lettera a) della Legge 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 relativamente alle funzioni del Consiglio "Delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti".

#### **Articolo 10 Diritti e doveri dei Consiglieri camerati**

-Il comma 6 "Ai Consiglieri camerati spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni." viene eliminato tenuto conto delle recenti disposizioni di cui all'articolo 1, comma 25-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 che ha modificato l'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e decreto sugli emolumenti degli organi delle Camere di commercio del MIMIT di concerto con il MEF del 13/03/2023.

Peraltro la competenza a deliberare sugli emolumenti è già contenuta nell'articolo 8 lettera f).

### **CAPO II – LA GIUNTA**

#### **Articolo 15 Composizione e durata**

-Il comma 1 viene adeguato ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. che prevede che la Giunta sia composta dal Presidente e da un numero di membri pari a 7 per le Camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della Legge. Il comma 2 dell'articolo 14 della Legge 580/1993 e s.m.i. stabilisce che il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

- Al comma 2 si precisa che, "nell'elezione, a scrutinio segreto dei componenti della Giunta, il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere è pari ad un terzo dei membri della Giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore" come prevede l'articolo 12 del DM 156/2011.

### **CAPO III - IL PRESIDENTE**

#### **ART. 20 Funzioni del Presidente**

-Al comma 5 si precisa che il Presidente può essere rieletto per non più di due volte come stabilisce il comma 3 dell'articolo 16 della Legge n. 580/1993, modificato dalla legge n. 21 del 26/2/2021 di conversione del D.L. n. 183 del 31/12/2020.

### **CAPO V- CONSULTA PROVINCIALE**

-Vengono eliminati gli articoli da 26 a 30 in quanto il comma 6 dell'articolo 10 della Legge n. 580/1993 riformata a seguito del D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016 non prevede più la costituzione di apposita consulta degli ordini professionali presso la camera di commercio pur mantenendo la competenza in capo ai presidenti degli ordini professionali a designare il proprio rappresentante in seno al consiglio camerale.

Analogamente nell'articolo 9 viene eliminato l'inciso: "costituiti in apposita Consulta".

Gli articoli successivi vengono pertanto rinumerati.

## **IL CONSIGLIO**

udito il Relatore;  
vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;  
visti i D.M. nn. 155 e 156 del 2011;  
visto il D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016;  
considerata la necessità di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni vigenti in vista del prossimo rinnovo del Consiglio camerale;  
viste le proposte di modifica dello Statuto della Camera di commercio di Torino di cui all'allegato parte integrante che mette a confronto versione vigente e nuova versione dello Statuto (allegato 1);  
preso atto del testo di Statuto definitivo allegato (allegato 2);  
considerato che ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. "Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";  
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2024000073 del 16/04/2024;  
Presenti e Votanti: n. 21 Consiglieri  
Contrari: nessuno  
Astenuti: nessuno  
Favorevoli: Gallina, Scarlatelli, Pompilio, Alberto, Banchieri, Barberis, Bellono, Bergesio, Caramello, Coalova, Fioritti, Gallati, Gallo, Garola, Imberti, Luvie', Marchelli, Marzolla, Mattiolo, Prezioso, Schina

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto della Camera di commercio di Torino, così come risulta dall'allegato 1 che mette a confronto versione vigente e nuova versione dello Statuto camerale;
- 2) di approvare lo Statuto della Camera di commercio di Torino così come risulta dal testo definitivo di cui allegato 2;
- 3) di dare atto che lo Statuto camerale nella sua nuova versione sarà pubblicato all'Albo camerale informatico per 15 giorni e sul sito internet istituzionale dell'ente e sarà trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- 4) lo Statuto della Camera di commercio di Torino nella sua nuova versione entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale informatico.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Guido Bolatto

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

**IL PRESIDENTE**

Dario Gallina

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005